



Regione Umbria

Giunta Regionale

Regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8

«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2014



Con deliberazione n. 112 del 17 febbraio 2014 la Giunta regionale ha stabilito di dare attuazione per l'anno 2014 a quanto previsto dal Regolamento regionale 23 dicembre 2000, n. 8, recante: «Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati».

Di seguito sono riproposti integralmente criteri e modalità di attuazione per l'anno 2014, ai quali i Soggetti interessati a proporre richiesta di contributo sono tenuti a fare riferimento e ad attenersi al momento della predisposizione della domanda, da redigere sull'apposito schema disponibile in formato Word sul sito istituzionale della Regione Umbria.

Criteri e modalità di attuazione per l'anno 2014

- 1) sono ammissibili a contributo tutte le iniziative miranti a valorizzare il territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la valorizzazione dell'identità storica, sociale e culturale del territorio interessato, la promozione socio-economica e dell'immagine del territorio stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale, che siano coerenti anche con gli ulteriori criteri generali stabiliti dall'art. 2, comma 1 del RR 8/2002 (armonia con gli obiettivi della programmazione regionale; validità, rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale; coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento);
- 2) non sono ammissibili a contributo le iniziative aventi esclusivo scopo di lucro, quelle aventi come oggetto esclusivo o principale la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati, quelle che riguardano l'insieme dell'attività annuale del Soggetto richiedente;
- 3) le iniziative ammissibili a contributo debbono obbligatoriamente svolgersi in tutto o almeno in parte significativa nell'anno 2014;
- 4) fermo restando i criteri e i requisiti generali sopra esposti, sono ammissibili a contributo le iniziative il cui bilancio preventivo delle uscite sia ricompreso tra un minimo di 1.000,00 ed un massimo di 25.000,00 euro;
- 5) di stabilire che sono titolati a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
 - i) gli enti pubblici territoriali e quelli di diritto pubblico in generale (Comuni, Province, Università e Scuole, Istituti, Agenzie, ecc.) aventi sede e/o uffici strutturati sul territorio regionale;
 - ii) le Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), le Organizzazioni Non Governative (ONG) e le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale in quanto ONLUS di diritto;
 - iii) le Associazioni di Promozione sociale e le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva e/o dal CONI;
 - iv) gli enti e le associazioni di diritto privato, comunque denominati e costituiti, presenti e operanti in maniera stabile da almeno un triennio entro il territorio regionale e in possesso di una propria struttura associativa;
 - v) gli enti e le società di diritto privato, comunque denominati, anche aventi natura commerciale;
 - vi) le associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.
- 6) di stabilire di converso che non sono titolati a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
 - I) le persone fisiche;
 - II) i partiti e i movimenti politici;
 - III) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
 - IV) i soggetti avente sede e/o attività principale al di fuori del territorio regionale.
- 7) di disporre che ciascun soggetto titolato possa presentare domanda di contributo per una e una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata;
- 8) di stabilire che, fatti salvi gli ulteriori elementi formali e sostanziali previsti per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, la domanda di contributo e la documentazione da presentare a corredo deve fornire gli elementi conoscitivi necessari

- a verificare la coerenza con i criteri attuativi sopra esposti e il possesso dei requisiti generali richiesti, con particolare riguardo al contenuto dell'iniziativa e alle sue modalità di svolgimento, alla platea di pubblico alla quale essa è rivolta, agli obiettivi che la stessa si prefigge, ai benefici a favore del territorio e della comunità che si intendono conseguire;
- 9) di stabilire che il bilancio preventivo dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo deve essere formulato tenendo conto dei seguenti elementi essenziali:
- > il pareggio tra entrate e uscite;
 - > la puntuale indicazione delle voci di spesa connesse ai beni e ai servizi da utilizzare e consumare in stretta e diretta connessione con la realizzazione dell'iniziativa;
 - > la non ammissibilità di voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
- 10) di precisare che la domanda di contributo e la connessa documentazione sono presentate in regime di autodichiarazione-autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di notorietà, secondo quanto previsto dal vigente testo del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- 11) di indicare che ai fini della liquidazione del contributo la documentazione da produrre a cura del soggetto beneficiario deve contenere, oltre ai dati generali a tal fine necessari, il bilancio consuntivo dell'iniziativa e una dettagliata relazione illustrativa che fornisca esaustivi elementi di conoscenza in merito al suo svolgimento, con particolare riguardo al conseguimento delle finalità prefisse (raggiungimento degli obiettivi previsti, partecipazione di pubblico, impatto sulla realtà socio-economica territoriale, copertura mediatica e quanto altro reputato utile a dare conto dell'esito della manifestazione);
- 12) di stabilire che alla domanda di liquidazione del contributo e al bilancio consuntivo da presentare a corredo si applicano, rispettivamente, le stesse regole di cui ai precedenti punti 8) e 9);
- 13) di stabilire che l'erogazione del contributo è disposta a conclusione dell'iniziativa e che il contributo regionale non può comunque superare il 50% delle spese sostenute;
- 14) di stabilire che, per esigenze di razionale utilizzo delle risorse pubbliche e per finalità di contenimento della spesa, le domande di liquidazione del contributo e la connessa documentazione debbono essere presentate entro sei mesi dalla data di conclusione della iniziativa oggetto del beneficio, fermo restando il termine massimo del 30 giugno 2015 per le iniziative in programma nel mese di dicembre 2014;
- 15) di stabilire l'obbligo per i Soggetti proponenti di dare conferma dello svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo entro il 31 ottobre 2014;
- 16) di stabilire che la mancata conferma di cui al punto precedente alla quale faccia seguito il mancato svolgimento dell'iniziativa comporta per il biennio successivo l'esclusione del Soggetto proponente dai contributi previsti dal RR 8/2002;
- 17) di stabilire che la mancata rendicontazione dell'iniziativa ammessa a contributo comporta anch'essa per il biennio successivo l'esclusione del Soggetto proponente dai contributi previsti dal RR 8/2002;
- 18) di individuare in € 50.000,00 l'ammontare massimo delle risorse finanziarie da finalizzare all'attuazione del RR 8/2002 per l'anno 2014, da imputare a valere sul competente cap. 580 del bilancio regionale di previsione 2014;
- 19) di fissare in € 500,00 la misura minima e in € 1.500,00 la misura massima del contributo erogabile, precisando che quest'ultima potrà eventualmente essere rideterminata fino ad un importo massimo di € 2.500,00 e, comunque, tenuto conto del numero delle domande presentate e ammesse a contributo in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- 20) di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del meccanismo parametrico per l'attribuzione dei singoli contributi alle iniziative, da effettuarsi tenuto conto del numero delle domande risultate ammissibili e di quanto previsto ai precedenti punti 18) e 19);
- 21) di fissare al 30 aprile 2014 il termine per la presentazione delle istanze.